

**BOZZE DI STAMPA**

**1 settembre 2020**

**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione  
digitale. (1883)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

**1.5**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.5**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

*(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 si applicano le procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e i termini di cui agli articoli 60, comma 3, all'articolo 61, comma 4 e comma 6 e all'articolo 63, comma 2 lettera *b*) e *c*) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici,

qualora la determina a contrarre e altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.».

---

### **1.22 (testo 3)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro»*

---

### **1.38**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «ovvero di almeno quindici operatori» sino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, si fa ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8».*

---

### **1.19 (testo 2)**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:*

«Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

---

**1.47**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.47**

*Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

**G1.5 (già em 1.5)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che,

gli articoli 1 e 2 prevedono procedure semplificate per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19,

impegna il Governo

a stabilire che tali procedure semplificate e derogatorie non siano prorogabili oltre l'anno 2021.

---

**G1.47 (già em. 1.47)**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che,

il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero del prezzo più basso

impegna il Governo

a valutare la necessità di disporre che le stazioni appaltanti tengano prioritariamente conto del miglior rapporto qualità/prezzo

---

**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

**2.20**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. G2.20**

*Al comma 4 sostituire le parole da: «delle infrastrutture per la sicurezza pubblica» fino a: «e relativi aggiornamenti, nonché gli» con le seguenti: «, nonché degli».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.20 (già em 2.20)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria il cui atto di sia adottato entro il 31 luglio 2021;

in particolare, il comma 3 dispone la possibilità di ricorso alla procedura negoziata per opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie (senza pubblicazione di un bando di gara), mentre il comma 4 reca disposizioni di deroga alla normativa vigente sia per i casi previsti dal comma 3 sia per un elenco di settori: edilizia scolastica e universitaria; edilizia sanitaria e carceraria; infrastrutture per la sicurezza pubblica; trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e per i contratti relativi o collegati ad essi, 'per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame'.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in via prioritaria, l'utilizzo delle procedure di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo in premessa per la realizzazione delle opere del recovery fund che riguardino i settori green, della transizione ecologica e dell'innovazione digitale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3

#### 3.6

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

#### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G3.6**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la piena operatività».

---

#### 3.11 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole «imprese di rilevanza strategica nazionale per l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le seguenti «e le Organizzazioni Sindacali».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G3.6 (già em. 3.6)**

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, MIRABELLI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, tra cui, in particolare, quello dei contratti pubblici;

in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 intervengono con misure mirate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche nell'ottica di una semplificazione per gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento;

considerato che:

la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, costituirebbe, se effettivamente operativa, uno straordinario strumento di semplificazione cui fare ricorso al fine di comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, sia nella fase della partecipazione, sia nella fase di esecuzione;

la BDOE rappresenta un salto di qualità, un'evoluzione 'disruptive', innovativa, realizzata attraverso la minimizzazione e progressiva eliminazione di attività manuali nel produrre dati e documentazioni richiesti dalle procedure di gara, il dialogo tra sistemi che permettono di estrarre e mettere a disposizione informazioni già in possesso della PA, la riduzione di tempi e costi di partecipazione alle gare e una più semplice e accurata esclusione dalle procedure per chi non rispetta le regole;

che, ad oggi, tale BDOE non è immediatamente operativa, con la conseguenza che le stazioni appaltanti non dispongono, di fatto, di un data base completo, contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

che risulta pienamente rispondente alla "ratio" del decreto legge assicurare l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;

che sarebbe di fondamentale importanza fornire ai RUP uno strumento contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione

alle procedure di affidamento, pur nel rispetto dei profili di sicurezza relativi agli accessi, che devono, ovviamente, essere limitati ai dati dei soli operatori economici partecipanti a una specifica procedura di gara;

che l'attuazione e la messa in esercizio di questo sistema unico e centralizzato di dialogo e scambio di dati e documenti si colloca nell'ambito del progetto "Italia login - la casa del cittadino", Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" e recepisce e attua le finalità del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), recante le "Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e negoziazione", che prevede tra l'altro l'evoluzione dell'attuale SPCoop (Servizio Pubblico di Cooperazione Applicativa fra le pubbliche amministrazioni) e le "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità" di AGID;

che il Governo deve promuovere la cultura tecnica e la pratica applicativa del processo di adeguamento digitale e che tale intervento di promozione si impone come necessario in considerazione del quadro tecnologico e applicativo internazionale, in rapida evoluzione;

considerato, infatti, che:

a livello europeo, sono stati pubblicati negli ultimi anni vari atti legislativi, tra i quali:

- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final, 29 ottobre 2014;

- la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020, CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo sviluppo e l'occupazione e che si propone di contribuire al perseguimento della 'Strategia Europa 2020';

- la direttiva ESPD, legge dell'Unione Europea 2016/7 del 5 gennaio 2016, che stabilisce lo standard per il documento di gara unico europeo in formato elettronico, con cui vengono raccolte per mezzo di autocertificazione le informazioni di carattere generale, di capacità tecnica e di capacità ed affidabilità economico-finanziaria degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione, e che rappresentano i requisiti la cui richiesta di comprova viene alimentata da BDOE con le sue attività di dialogo e orchestrazione tra vari soggetti;

la costruzione e messa in opera della BDOE rappresenta, quindi, un importante allineamento di carattere normativo e al contempo un esempio di sostanziale innovazione tecnologica e di processo, che realizza la progressiva informatizzazione delle procedure di raccolta e fruizione della documentazione necessaria per le procedure di gara e la razionalizzazione, semplificazione e velocizzazione dei processi di Procurement per la pubblica amministrazione.



ne a livello nazionale, coerentemente e in accordo con gli stessi processi nei paesi dell'Unione Europea, realizzando a lungo termine sinergie e riduzioni di costi, e che assolve agli obiettivi di:

- applicare l'art. 81 del codice e attuare le finalità di semplificazione e accelerazione dell'iter delle procedure di appalto, aumentando la competitività del Sistema Italia e riducendo sensibilmente i tempi e relativi costi necessari per produrre e verificare la documentazione all'interno delle procedure di appalto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;

- assicurare nel breve, medio e lungo periodo l'interazione delle stazioni appaltanti con gli Enti titolari dei documenti di comprova degli operatori economici, attraverso la BDOE;

impegna il Governo a:

adottare tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare l'immediata operatività della BDOE di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto del fatto che Il processo di definizione, progettazione, collaudo e messa in opera della BDOE si realizza attraverso l'identificazione dei soggetti coinvolti nel dialogo con la Banca Dati BDOE, la definizione dei requisiti necessari per la corretta esecuzione delle attività di Procurement nell'ambito della procedura di comprova dei requisiti e lo sviluppo delle attività funzionali e il collaudo delle stesse.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8

#### **8.114 (testo 3)**

ERRANI, MIRABELLI, DE PETRIS, SANTILLO, LAFORGIA, FEDELI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le

procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al periodo precedente».

---

## **Art. 9**

### **9.11 (testo 2)**

LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.».*

---

### **9.28 (testo 2)**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)».*

---

### **9.32 (già 2.16)**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G9.32**

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

*b)* le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

*c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.".

*3-ter.* All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1."».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G9.32 (già em.9.32)**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 9 reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto "sblocca cantieri"; alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; all'attribuzione dei poteri dei commissari "sblocca cantieri" a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate;

si rende necessario intervenire sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotona, di cui all'arti-

colo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

in particolare, appare importante escludere da tale disciplina l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione che, pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per la realizzazione delle opere ricomprese nel Quadro strategico nazionale, non risulta necessaria nella materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al riguardo, che in altri casi come in quello relativo al SIN di Cogoletto (ove i compiti di Commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova) e a quello di Taranto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 129 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, non è stato previsto analogo istituto giuridico. In tale contesto, appare necessario prevedere altresì che al Commissario per la bonifica del SIN di Crotona non è dovuto alcun compenso, analogamente a quanto previsto per il Commissario per il SIN di Taranto, eccetto che per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute. In tal modo, le spese del Commissario graveranno sulla contabilità speciale dello stesso, senza determinare ricadute negative per la finanza pubblica;

si ravvisa la necessità di intervenire sull'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019. In luogo dell'attuale disciplina in forza della quale le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non devono essere superiori allo 0,5 per cento, appare necessario prevedere che con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni;

al riguardo, si precisa che il "tetto" di spesa dello 0,5 per cento costituisce un unicum tra le molteplici strutture commissariali esistenti (per l'altro Commissario unico in materia ambientale, nominato per il superamento della condanna UE sugli impianti di depurazione, fognatura e collettamento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, non è previsto alcun tetto di spesa nel citato articolo 2); inoltre, confligge con la ratio dell'istituzione del Commissario, alla luce della flessibilità gestionale che dovrebbe essere propria del Commissario stesso al fine di raggiungere con la massima celerità ed efficienza gli obiettivi alla base della sua azione, e che giustifica i poteri derogatori allo stesso attribuiti;

peraltro, fermi restando i risultati lusinghieri conseguiti dal Commissario come risulta dall'ultima relazione semestrale giugno-dicembre 2019 (quest'ultima prevista nello stesso provvedimento di nomina del Commissario), giova evidenziare che l'attività del Commissario per la bonifica delle di-

scariche abusive è sottoposta ai controlli della Corte dei Conti ed è strettamente monitorata dal Ministero dell'ambiente al fine di superare quanto prima la condanna UE in materia;

si tratta, pertanto, di estendere al Commissario per la bonifica delle discariche abusive la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 76 del 2020, che nel modificare l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha demandato ai decreti di nomina dei Commissari per gli interventi infrastrutturali l'individuazione di una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare a disposizione dei Commissari stessi, al fine di soddisfare le esigenze di copertura finanziaria del supporto tecnico e del compenso per i Commissari straordinari;

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di elaborare una nuova disciplina che rispetto al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotona, di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, preveda che non si applichi l'istituto del fuori ruolo qualora dipendente pubblico, non venga corrisposto alcun compenso, fatto salvo il solo rimborso delle spese, e si eviti che l'attuale limite di spesa per le esigenze operative e il corretto funzionamento della struttura commissariale, attualmente particolarmente stringente e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in materia di Commissari straordinari, possa inficiare l'attività e il conseguimento degli obiettivi di bonifica delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.

---

## EMENDAMENTI

### 9.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Affidamenti dei concessionari)*

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), dopo le parole "contratti di lavoro, servizi e forniture", inserire le seguenti; "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)";

2) alla lettera *b*) sostituire le parole: "la procedura ad evidenza pubblica", con le seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

3) alla lettera *c*) aggiungere in fine il seguente periodo: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio"».

---

## Art. 10

### 10.27

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nelle zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve sempre le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela».

---

### **10.0.8 (testo 2)**

CALANDRINI, FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del "Fascicolo Unico del Fabbricato".)*

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un "Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);

b) alla sicurezza statica;

c) alla sicurezza impiantistica;

d) alla classificazione energetica;

e) ai titoli di proprietà.

3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.

6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli

edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

a) lo schema del *Fascicolo Unico del Fabbricato*, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;

c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo *Fascicolo Unico del Fabbricato*, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

## Art. 11

### 11.1 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di favorire l'accesso del pubblico alle informazioni su tutte le attività inerenti la ricostruzione, comprese quelle degli Uffici speciali regionali della ricostruzione, non-*



ché quelle relative alla raccolta e gestione delle macerie pubbliche e private, la Struttura del Commissario straordinario, in accordo con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del consiglio dei ministri, predispose una banca dati assicurandone l'interoperabilità.».

---

## **Art. 12**

### **12.38**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, LA MURA

#### **Ritirato**

*Al comma 2, 1, lettera a), numero 2), capoverso «8-bis»dopo le parole: «Le determinazioni» inserire le seguenti:«, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,».*

---

### **12.0.7**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Semplificazione procedure assunzionali mediante proroga delle graduatorie in corso di validità)*

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: "30 settembre 2020", con le seguenti: "31 dicembre 2021";

b) alla lettera c), sostituire le parole: "entro 3 anni dalla loro approvazione", con le seguenti: "entro 5 anni" dalla loro approvazione.

2. All'articolo 1, comma 147-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere le seguenti parole: "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali"».

---

### **12.0.8 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-*bis***

*(Misure urgenti per la semplificazione dell'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)*

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi educativi comunali anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato, previo avviso pubblico, con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia che per quello di insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori titoli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti dalle norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali zero sei anni.

2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe. I predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e di assunzioni degli enti locali.».

---

## **Art. 13**

### **13.13**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: novanta giorni» e sopprimere la lettera b);*

2) *sopprimere il comma 2.*

---

## **Art. 14**

### **14.1**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 15**

### **15.0.2**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Sportello Unico Attività Produttive digitale)*

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'at-

tività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPIO) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

---

## Art. 19

### 19.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### Ritirato

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "Il Ministero," aggiungere le seguenti: "acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Universitario Nazionale, dell'Anvur, del Senato e del Consiglio di Amministrazione dell'università interessata,"».

---

### **19.6 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) All'articolo 236, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n.77, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "9 marzo 2020" inserire le seguenti: «ovvero che abbiano termine entro il 4 maggio 2021»;

b) dopo le parole "da Covid-19" aggiungere le seguenti: «, o comunque non oltre i sei mesi,».

---

### **19.42 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

---

### **19.43**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230 le parole: "a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale." sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che sono in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 20 dicembre 2010, di prima fascia o di seconda fascia ovvero a professori di prima fascia o seconda fascia in quiescenza. I titolari degli incarichi di cui al presente comma non possono ricoprire cariche elettive e non possono far parte

di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori o i ricercatori universitari".».

---

**19.0.97 (testo 2)**

CATTANEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)*

1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere *d*) ed *e*). Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), ed» sono soppresse.

---

**Art. 20**

**20.0.8 (testo 4)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Ulteriore disposizione concernente il corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "due".

---

## Art. 26

### 26.5 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Dalla disposizione del presente comma non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

*Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa con la».*

---

## **Art. 28**

### **28.0.11 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)*

*1. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

---

## **Art. 30**

### **30.0.1 (testo 2)**

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 30-bis**

*(Digitalizzazione Atti Anagrafici)*

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;



3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

## **Art. 38**

### **38.0.5 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695», *le parole:* «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», *sono sostituite dalle seguenti:* «superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro»."

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

---

## Art. 49

### 49.470 [già 49.0.47 (testo 2)]

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:*

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in

Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma q-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-*bis*, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-*quinquies*. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.";

n) all'articolo 201, comma *i-bis*, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone";

*5-ter.* L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

*5-quater.* L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

*5-quinquies.* Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*5-sexies.* All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies.* Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

*5-septies.* All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi del-

l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.".

5-*octies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-*nonies*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

---

#### **49.0.5 (testo 2)**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

**"Art. 49- bis**

*(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale)*

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la valorizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ceduti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurre disposizioni al fine di prevedere:

a) la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;

b) modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;

c) la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a partire dal 1° luglio 2021, in modo da articolare lo svolgimento nell'arco di un periodo di quattro anni.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti in termini regolatori atti a favorire l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore della distribuzione.

5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del gas.

6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

7. I termini per le Regioni e per il Ministero dello sviluppo economico relativi alla possibile nomina di un commissario ad acta ai sensi dei commi

2 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.63, decorrono dalle nuove date di riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c).

---

## **Art. 50**

### **50.1**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **50.21 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti, «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente periodo «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili.»*

---

### **50.24**

DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), al numero 1, dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili».*

---



### **50.30 (testo 2)**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

*dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:*

«2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

*a)* sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

*b)* è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

*c)* sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo.

2-*quater*. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-*bis* occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso".».

---

### **50.34**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera c) numero 1) dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» inserire le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».*

---

### 50.39

LAFORGIA, DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera c), al numero 1 aggiungere il fine le seguenti parole: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO<sub>2</sub>,».*

---

### 50.41

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.41

*Al comma 1 alla lettera c) dopo il numero 4 inserire il seguente: «4-bis) all'articolo 7-bis dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito *web* un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:*

*a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;*

*b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla *performance* del personale coinvolto;*

*c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito della procedure di cui agli articoli 28 e 29 del presente decreto;*

*d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;*

*e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e valutate"».*

---

**50.44**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**50.52**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito *web* dell'Autorità competente"».

---

**50.54**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale"».

---

**50.60 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori».*

---

**50.63**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera f), al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».*

---

**50.76**

NUGNES

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera l) dopo il numero 4 inserire il seguente:*

*«4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*"7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito *web* dell'autorità competente.».*

---

## 50.78

NUGNES

### Ritirato

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«1-bis) all'articolo 24-bis, al comma 1, dopo le parole: "autorità competente." sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso l'Autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10% delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta"».

---

## 50.80

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

### Ritirato

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 24-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis) L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27, e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato da potenziali impatti che ne facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione ambientale"».

---

## 50.81

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

### Ritirato

*Al comma 1, alla lettera m) sopprimere il numero 1)*

---

**50.83**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.83**

*Al comma 1, lettera m), al numero 1), dopo le parole: «per la conseguente adozione.» inserire il seguente periodo: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri della commissione valutatrice.».*

---

**50.86**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera m), sopprimere 1 numero 2).*

---

**50.92**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera n) sopprimere il numero 3).*

---

**50.95**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera n), sopprimere il numero 4).*

---

## 50.96

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

### Ritirato

*Al comma 1, alla lettera n) sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990"».

---

## 50.101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

### Ritirato

*Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).*

---

**50.105 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis). Al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentanti dell'amministrazione competente e da rappresentanti del proponente in egual numero, per l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei servizi per le valutazioni conclusive. Ai componenti dei tavoli tecnici di cui al presente comma non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spesa. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente comma."

---

**50.109**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. G50.109**

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente*

«p-bis) all'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5"».

---



**50.110**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato e trasformato nell'odg n.G50.110**

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29, il comma 3 è soppresso».

---

**50.111**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"».

---

**50.120**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1 sopprimere la lettera q).*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G50.41 (già em. 50.41)**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

- La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate a diversi livelli istituzionali da amministrazioni pubbliche differenti, al fine di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni;

- È di estrema importanza che tali autorità competenti siano in grado di assicurare comportamenti efficaci e corretti, anche valutando le criticità che si presentino nel corso delle procedure con l'obiettivo di correggerle;

- Esistono in tal senso numerosi meccanismi in grado di garantire una analisi degli obiettivi connessi alle proprie attività, tra cui l'autovalutazione, nonché la trasparenza nei confronti dei cittadini;

- tali meccanismi sono già previsti per altre amministrazioni pubbliche: si ricorda, in tal senso, la "Relazione sul processo di autovalutazione per l'anno 2017" contenente l'analisi dei risultati della autovalutazione annuale svolta dalle AASSL, dalle Regioni e dalle Direzioni Generali competenti (DG-SAF e DGISAN) del ministero della Salute sul funzionamento dei sistemi di controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

impegna il Governo:

ad incentivare meccanismi di autovalutazione e informazione dei cittadini da parte delle autorità competenti alla verifica di assoggettabilità a VIA e alla VIA stessa, al fine di individuare le criticità interne alla procedura nonché le proposte volte a migliorarla.

---

**G50.83 (già em. 50.83)**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera m) apporta una serie di modifiche e integrazioni all'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA, con la creazione di una procedura speciale dedicata ai progetti delle opere necessarie all'attuazione del PNIEC. Per il caso di inerzia in caso di consultazioni transfrontaliere, viene stabilito che, decorsi inutilmente i termini senza che la Commissione VIA-VAS si sia espressa, il Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente provvede, entro sessanta giorni e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, alla trasmissione del provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente per la conseguente adozione;

è volontà di questo Governo agevolare e velocizzare determinate procedure amministrative in modo che l'inerzia della Pubblica Amministrazione non possa ricadere sul singolo cittadino o comunque su quanti interessanti a risposte da parte della PA;

con l'articolo in oggetto si è cercata una giusta risposta ai ritardi della pubblica amministrazione in tema di rilascio di autorizzazione da parte della commissione VIA-VAS, spostando in capo al Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente il potere/dovere di provvedere, in caso di inerzia della commissione;

negli anni l'inerzia della Pubblica Amministrazione ha creato innumerevoli disagi e ritardi nello sviluppo del nostro Paese;

appare fondamentale accanto a delle soluzioni pratiche che superino gli ostacoli creati da uffici inefficienti, rafforzare la deterrenza rispetto al mancato rispetto dei termini temporali per i procedimenti, magari disponendo che, in caso di intervento sostitutivo per inerzia, siano presi adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili;

impegna il Governo

1. a modificare l'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA, prevedendo che in caso di inerzia da parte della Commissione VIA-VAS e il conseguente intervento da parte del Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuino le responsabilità per il ritardo e provvedano, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle

determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri della commissione valutatrice.

---

**G50.109 (già em. 50.109)**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

- la garanzia della qualità delle opere in via di realizzazione è una questione fondamentale per assicurare lo sviluppo del nostro Paese. È evidente, infatti, come in troppi casi la superficialità nella predisposizione dei progetti ha provocato danni e rischi significativi ai cittadini e al territorio;

- in tal senso, appare necessario assicurare anche il corretto adempimento degli obblighi connessi alla procedura di VIA, con i conseguenti meccanismi volti a scoraggiare comportamenti scorretti o inadempienti da parte dei soggetti proponenti;

impegna il Governo:

a prevedere, in successivi interventi normativi, meccanismi volti a rafforzare la conformità dei progetti esaminati e approvati in sede di Via alla loro effettiva realizzazione, anche introducendo forme di deterrenza più incisive nei confronti di comportamenti scorretti, come una temporanea esclusione dal l'esame per i proponenti che abbiano progetti in pendenza di criticità non sanate.

---

**G50.110 (già em. 50.110)**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ha introdotto la possibilità di svolgere la cosiddetta VIA "a sanatoria", anche postuma, cioè a opere realizzata, prevedendo che nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA o qualora tali procedimenti risultino annullati in sede giurisdizionale o in autotutela, l'autorità competente possa assegnare un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento consentendo, in tal caso, la prosecuzione dei lavori;

una disposizione che, di fatto, risulta in contrasto con la logica stessa dell'intero impianto connesso al procedimento di impatto di valutazione ambientale, che per sua natura è volto a considerare i rischi e gli impatti di un progetto prima che l'opera ad esso collegata venga realizzata, con il fine di evitare o quantomeno ridurre tali rischi;

tale procedura si concretizza di fatto in una sanatoria, che la Corte di Giustizia Europea, in più di una occasione (cfr sentenza del 26 luglio 2017 - cause riunite C-196/16 e C-197/16 e sentenza del 28 febbraio 2018 causa C-117/17) ha ribadito il principio generale sul carattere preventivo della VIA e, pur ammettendo la non contrarietà del diritto dell'Unione Europea ad effettuare una VIA postuma finalizzata a rimediare all'omessa effettuazione di tale valutazione: ha chiarito che essa non debba diventare in nessun caso una prassi per eludere o disapplicare le norme europee/nazionali;

è evidente, dunque, che prevederla come semplice iter procedurale rischia di costituire una facile scappatoia per coloro che intendono eludere la direttiva comunitaria;

impegna il Governo:

a chiarire, attraverso successivi interventi normativi, l'eccezionalità della VIA cosiddetta a sanatoria come prevista dall'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, fissando con maggiore precisione le circostanze e criteri della sua potenziale applicazione.

---

## EMENDAMENTI

### **50.0.17 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)*

1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.».

---

## **Art. 51**

### **51.1**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **51.0.2**

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Semplificazioni in tema di procedure operative e amministrative nei siti oggetto di bonifica)*

1. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)" sono sostituite con le seguenti: "Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"».

---

## **Art. 52**

### **52.2**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

### **Ritirato**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'Articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2 le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252"».

---

### 52.3

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Ritirato

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-*bis* è inserito il seguente:

#### **"Art. 242-*ter*.**

*(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)*

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

---

### 52.20

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Ritirato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-*ter* è inserito il seguente:

#### **"Art. 242-*quater*.**

*(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)*

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *WEB* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela



degli interessi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *WEB* dell'autorità competente."».

---

## Art. 53

### 53.5

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Ritirato

*Al comma 1 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-*bis*. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-*bis*».

---

### 53.14

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Ritirato

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G53.0.5 (già em. 53.0.5)**

DE PETRIS, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, aveva attribuito una significativa importanza alla presenza della barriera geologica naturale nei siti su cui insistono discariche di rifiuti, al fine di garantire l'isolamento dei rifiuti stessi dalla biosfera;

la direttiva 1999/31/CE prevedeva tale barriera tra i requisiti generali da applicare a tutte le categorie di discariche, rilevando esclusivamente la possibilità del completamento e del rinforzo della barriera geologica naturale preesistente);

in tal senso, in data 29 luglio 2020 la Commissione Ambiente della Camera ha espresso un parere favorevole allo schema di DLGS che recepisce la Direttiva (UE) 2018/850 a condizione che: "all'Allegato 1, paragrafo 2.4.2, sopprimere le seguenti parole: «*Ove non sussista già naturalmente la barriera geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di confinamento (barriera geologica artificiale)*;»;

impegna il Governo:

a garantire attraverso successivi interventi normativi che sia rispettato il diritto europeo, tra cui la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevedendo che non si proceda alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente la barriera geologica.

---

## EMENDAMENTI

### 53.0.5

DE PETRIS, NUGNES

#### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G53.0.5**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Disposizione riguardante le discariche di rifiuti)*

1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, non si procede alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente la barriera geologica».

---

## **Art. 54**

### 54.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato**

*Al comma 3, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio,».*

---

## Art. 55

### 55.2 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

1) al numero 1), dopo le parole "nonché dell'ente parco interessato" sono aggiunte le seguenti ", sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica";

2) dopo il numero 1), inserire il seguente: "1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere".".

---

### 55.4 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti parole "primo periodo è sostituito dal seguente "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché "*

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco" sono aggiunte le seguenti "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296";*

*c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle micro e piccole imprese";*

*2) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";*

*3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";*

---

## **55.8 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi 590, secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".*

---

## **55.9 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), numero 2), le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "sei anni".*

---

## **55.10**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.10**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2.4 aggiungere il seguente:*

«2.4-bis) il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta regionale ha valore di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione».

---

## **55.11**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, di cui al precedente articolo, il nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione anche delle aree naturali protette regionali assorbe anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2002 e successive modificazioni solo nel caso in cui il nulla osta sia stato effettivamente rilasciato.

4-ter. In caso di aree di Natura 2000 che si sovrappongono in tutto o in parte con i confini di parchi o di riserve naturali nazionali e regionali, il nulla osta dell'Ente Parco deve sempre recepire integralmente sempre e comunque la valutazione di incidenza"».

---

#### **55.14**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.14**

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 15 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, compresi quelli nelle aree marine protette, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Resta ferma l'attività di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché ogni altra norma speciale in materia di concessioni. La concessione gratuita dei beni demaniali all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente"».

---

#### **55.20**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G55.20**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui agli articoli da 79 a 86 del Capo IV, Titolo III del decreto legislativo n. 267 approvato il 18 agosto 2000.

3-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge il Ministro della pubblica amministrazione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, definiscono le modalità di applicazione di quanto disposto al comma 1».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G55.10 (già em. 55.10)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 55 del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

il comma 7 dell'art. 7 della legge n. 394/1991, secondo cui il Piano di Assetto di un parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, non è stato mai adeguato con il secondo periodo del comma 3 dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi del quale "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette";

con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della "cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette";

occorre, quindi, prevedere che le destinazioni dei Piani di Assetto rispettino le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali (PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela integrale e quindi la conseguente inedificabilità.

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, che il Piano per il Parco abbia effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e che per gli aspetti di tutela del paesaggio siano prevalenti le previsioni dei piani paesaggistici, e che il piano dell'area protetta regionale abbia valore di piano urbanistico e sostituisca ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni strumento di pianificazione, escludendone la valenza di piano paesaggistico (ex piano paesistico)

---



**G55.14 (già em. 55.14)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

la normativa vigente consente la possibilità che i beni demaniali siano dati in concessione ovvero in locazione agli enti parco per un loro utilizzo specifico;

esistono numerosi beni demaniali abbandonati nelle aree protette che non sono destinati ad uso turistico- ambientale anche per inerzia del settore e che potrebbero essere oggetto di programmi di valorizzazione per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile all'interno delle aree protette, di significativo impatto socio-economico in un momento di crisi post sanitaria per il nostro paese;

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, che i beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, non affidati in concessione a soggetti terzi e quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, siano dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti.

---

**G55.20 (già em. 55.20)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

gli Enti parco nazionali hanno assunto ormai uno spessore istituzionale e politico-amministrativo di grande rilevanza per la pianificazione e la gestione dei territori in cui insistono. Le dimensioni assunte, ma soprattutto la percezione sociale che degli Enti parco hanno le popolazioni, hanno reso il ruolo dei Presidenti e dei commissari straordinari molto impegnativo e gravoso, in particolare, in riferimento alla pianificazione territoriale ambientale e socio-economica, di gestione del territorio, di amministrazione di risorse pubbliche;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, misure volte a consentire ai Presidenti e ai commissari straordinari dei parchi nazionali l'espletamento, a tempo pieno, del proprio incarico

---

## EMENDAMENTI

### Art. 56

#### 56.1

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### Ritirato

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

#### 56.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 5, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso, anche in deroga a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che godano o meno di incentivi, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento dell'area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce al-

l'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata."»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), all'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b), del punto 2 è sostituita dalla seguente:

"b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta eccezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1 MW o incrementata la potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti fotovoltaici cui al comma 3 ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"».

---

## 56.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

### Ritirato

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzia alla luce dei parametri di cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre

liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta"».

---

### **56.22 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete strettamente necessari al funzionamento dell'opera e/o dell'impianto».*

---

### **56.33**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato» inserire le seguenti: «ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti, tempo per tempo vigenti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per gli impianti in zona agricola, purché, nel solo caso di questi ultimi, congiuntamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio che consentono, secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».*

---

### **56.45 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» aggiungere le seguenti: «o che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle

tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;

2) al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»

---

### **56.73 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

a. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b. per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 ponendo  $T_b$  pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c. per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d. per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, del D.M. 6 luglio 2012, del D.M. 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del D.M. 18/12/2008, dall'articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM23/6/2016;

e. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

*8-quater.* Dall'attuazione dei commi *8-bis* e *8-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

---

## 56.79

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

### Ritirato

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«*8-bis.* All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente modificata ed integrata, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E e F."».

---

## 56.104

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

### Ritirato

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«*8-bis.* Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* -

Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.».

---

#### **56.0.7 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«ART. 56-bis**

*(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)*

1. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i., con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il »Regolamento sul procedimento unico ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW«.

2. Le Regioni e le Province Autonome applicano i contenuti del Regolamento di cui al comma 1, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.

---

**56.0.29 (testo 2)**

DE PETRIS

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 56-bis**

*(Semplificazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti)*

1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

3. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.

4. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.»

---



## **Art. 57**

### **57.1 (testo 2)**

DE PETRIS

#### **Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 57**

*(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)*

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

b) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.

5. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: app o sito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.

6. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri utenti.

7. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

8. I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

9. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato.»

---

## **Art. 60**

### **60.2**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai gasdotti.».*

---

### **60.10**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato**

*Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.».*

---

### **60.12**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato**

*Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.».*

---

### **60.13**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

#### **Ritirato**

*Al comma 5 sopprimere la lettera a).*

---

**60.15**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**60.19 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire le seguenti; «previo svolgimento di un'analisi costi-benefici secondo le procedure e criteri approvati dalla ARERA».*

---

**60.24 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente*

«7-bis. L'ISPRA, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettua e pubblica uno studio relativo alle perdite di metano nelle reti di trasporto e distribuzione, anche utilizzando i dati satellitari disponibili.».

---

**Art. 62**

**62.11 (testo 2)**

DE PETRIS, MORONESE, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal

Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».

---